Archivio giurisprudenza

Ricerca libera subordinazione

Cass. civ., sez. lav., 02-01-2018, n. 1.

In materia di qualificazione del rapporto di lavoro (nella specie, consistente in attività di pulizia, distribuzione della posta e controllo sul funzionamento degli impianti presso un condominio), va esclusa la sussistenza della subordinazione in difetto di prova circa gli elementi desumibili dall'art. 2094 c.c. (sottoposizione al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro; obbligo di osservanza dell'orario di lavoro), essendo peraltro ammissibile che il rapporto si sia svolto con le modalità del contratto d'opera, pur a fronte di una formale qualificazione dello stesso quale contratto d'appalto, in Foro it., 2018, I, 492

Cass. civ., sez. lav., 21-07-2017, n. 18018.

Si qualifica come subordinato il rapporto di lavoro del dipendente del call center caratterizzato dallo stringente esercizio da parte del datore del potere direttivo e di controllo (nella specie, la corte territoriale ha accertato l'esistenza di indici di subordinazione quali il controllo datoriale sul sistema informatico utilizzato dal lavoratore, il carattere di dettaglio delle direttive sulle modalità di svolgimento della prestazione di lavoro, la mancanza di autonomia nella gestione degli appuntamenti telefonici da parte dell'operatore), in Foro it., 2017, I, 3021

Cass. civ., sez. lav., 28-03-2017, n. 7925.

Il rapporto di lavoro dell'insegnante di scuola materna si qualifica come subordinato laddove sia stata correttamente accertata dal giudice di merito la messa a disposizione con continuità delle energie lavorative in un contesto organizzativo etero-organizzato dal datore di lavoro, nonché l'onerosità della prestazione lavorativa, mentre, al contrario, il datore di lavoro non abbia provato il carattere gratuito dell'attività lavorativa (nella specie, in particolare, non è stato ritenuto sufficiente a superare la presunzione di onerosità, tipica della subordinazione, il fatto che l'insegnante lavorasse per maturare punteggi utili per l'inserimento nelle graduatorie al fine dell'assunzione di incarichi nelle scuole statali, trattandosi di vantaggio futuro e non pecuniario), in Foro it., 2017, I, 1575

T. (civ.) Bari, 24-04-2017.

Il contratto di lavoro a progetto, disciplinato dagli art. 61 ss. d.leg. n. 276/2003, costituisce una forma particolare di lavoro autonomo, caratterizzato dalla collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale, riconducibile ad uno o più progetti specifici, funzionalmente collegato al raggiungimento di un risultato finale determinato dal committente, ma gestito dal collaboratore senza soggezione al potere direttivo altrui e, quindi, senza vincolo di subordinazione; ne deriva che il progetto concordato non può consistere nella mera riproposizione dell'oggetto sociale del committente e, dunque, nella previsione di prestazioni coincidenti con l'ordinaria attività aziendale, in Lavoro giur., 2017, 1003, n. PICCO

Cass. civ., sez. lav., 24-02-2016, n. 3647.

Non vi è necessaria correlazione tra l'incarico di direttore responsabile di testata giornalistica e l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato con l'azienda proprietaria della stessa, essendo a tal fine necessario che in capo alla medesima persona, chiamata ad assolvere detta funzione di carattere pubblicistico, si cumulino altri e diversi compiti, svolti in modo tale da dimostrare l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione dell'impresa, con le caratteristiche essenziali della subordinazione e della collaborazione.

Cass. civ., sez. lav., 19-02-2016, n. 3303.

Posto che l'indice principale di subordinazione ai sensi dell'art. 2094 c.c. è costituito dall'assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo e direttivo del datore di lavoro, va qualificato come subordinato il rapporto caratterizzato dalla presenza giornaliera e continua del prestatore, con sottoposizione della sua attività al puntuale controllo datoriale, senza che rilevi in senso contrario il difforme nomen iuris utilizzato dalle parti, in Foro it., 2016, I, 1246

Cass. civ., sez. lav., 27-01-2016, n. 1542.

Il mero conferimento dell'incarico di direttore responsabile di un periodico, ai sensi dell'art. 3, l. n. 47 del 1948, con la relativa indicazione dello stesso nel periodico, comporta l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato solo se l'incarico si cumuli con altri e diversi compiti di svolgimento dell'attività giornalistica, e, in ispecie, di funzione direttoriale esercitata in regime di subordinazione, tali da dimostrare l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione editoriale, sicché, in tale evenienza, anche il direttore responsabile dello stampato resta assoggettato al potere gerarchico e disciplinare del datore di lavoro.

T. Genova, 11-01-2016.

Ogni attività lavorativa può essere svolta in regime di autonomia ovvero di subordinazione e, secondo i principi (ex art. 2697 c.c.) l'onere della prova è a carico dell'attore; inoltre, in tale tipo di controversie, il discrimine tra autonomia e subordinazione, viene ricondotto ad un procedimento logico giuridico secondo il c.d. modello tipologico e non sussuntivo; il che null'altro vuole dire che occorre nel complesso valutare, in assenza di indici forti di subordinazione, quali l'esercizio datoriale del potere direttivo e disciplinare, se dai c.d. indici deboli (tra cui l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario, la cadenza e misura della retribuzione) sia possibile evocare con un giudizio sintetico che valuta tali indici in uno con la peculiarità del caso concreto, la fattispecie della subordinazione; l'analisi degli elementi emersi dall'istruttoria valutati nel loro complesso escludono proprio la subordinazione e confermano, invece, l'autonomia del rapporto intercorso tra le parti, in www.lanuovaproceduracivile.com, 2016

T. Siracusa, 02-12-2015.

Il lavoratore che agisce in giudizio al fine di conseguire le differenze retributive relative ad un asserito rapporto di lavoro subordinato deve provare in giudizio ai sensi dell'art. 2697 c.c. la effettiva sussistenza della caratteristica essenziale della subordinazione, e cioè la sottoposizione al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro (c.d. eterodirezione dell'attività, ossia soggezione gerarchica e funzionale del lavoratore ai potere organizzativo, direttivo e di controllo del datore di lavoro, nel senso che la prestazione lavorativa deve essere svolta nel modo imposto dal datore di lavoro) ovvero - in caso di mancata dimostrazione del requisito della «eterodirezione» - gli ulteriori parametri presuntivi e sussidiari elaborati dalla giurisprudenza, e cioè in particolare l'osservanza di rigidi orari di lavoro, le mansioni concretamente svolte, la cadenza e la misura fissa della retribuzione e la continuità delle prestazioni (parametri che, ove ricorrano, possono concorrere in via indiziaria al convincimento del giudice, che deve, però, sempre fondarsi sull'imprescindibile accertamento della eterodeterminazione della prestazione), in Lavoro giur., 2016, 483, n. TOSCANO

Cass. civ., sez. I, 10-05-2016, n. 9463.

Ai fini della configurazione del lavoro dirigenziale - nel quale il lavoratore gode di ampi margini di autonomia ed il potere di direzione del datore di lavoro si manifesta non in ordini e controlli continui e pervasivi, ma, essenzialmente, nell'emanazione di indicazioni generali di carattere programmatico, coerenti con la natura ampiamente discrezionale dei poteri riferibili al dirigente - il giudice di merito deve valutare, quale requisito caratterizzante della prestazione, l'esistenza di una situazione di coordinamento funzionale della stessa con gli obiettivi dell'organizzazione aziendale, idonea a ricondurre ai tratti distintivi della subordinazione tecnico-giuridica, anche se nell'ambito di un contesto caratterizzato dalla c.d. subordinazione attenuata.